

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE  
PALAZZOLESE CESARE CANNATA  
del 13/10/2020**

Il giorno 13/10/2020, alle ore 20.00, in Corso Vittorio Emanuele – Palazzolo Acreide (SR), presso l'ex Biblioteca nei locali del Comune di Palazzolo Acreide, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Compagnia Teatrale Palazzolese Cesare Cannata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 06/10/2020:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie

Sono presenti il presidente Pantano Massimo ed il segretario Graziella Toscano.

Il presidente dà atto che, in base al numero dei presenti in rappresentanza delle associazioni iscritte, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 21 in seconda convocazione.

Il Presidente

Il Segretario

Successivamente, alle ore 21:00 risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antonio Sigona, Concita Dipietro, Paolo Gennarini, Paternò Tommaso, Salvatrice Adriana,   |
| Giada Lenares, Salvatore Gallo, Giorgio Caligiore, Mariella Tartaglia, Patrizia Infantino |
| Ilaria Fava, Ilenia Crispi                                                                |
|                                                                                           |
|                                                                                           |
|                                                                                           |

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.

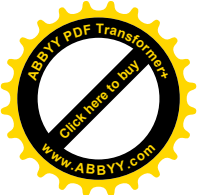
Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

**1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 - Modifiche statutarie non obbligatorie**

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 2 agosto 2019.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.



**Si propone di modificare l'art. 1 del vigente statuto come segue::**

ART.1 Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato E' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata: Compagnia Teatrale Palazzolese Cesare Cannata. L'associazione non riconosciuta è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 1 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

**Si propone di modificare l'art. 2 del vigente statuto come segue:**

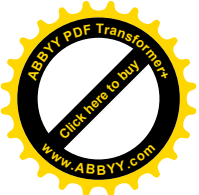
ART. 2 – L'associazione si propone di:

- A) – divulgare il teatro dialettale siciliano attraverso spettacoli e rassegne teatrali.
- B) \_ promuovere ed organizzare convegni, mostre, spettacoli artistico – culturali.
- C) Organizzare concorsi e festival nel campo della musica folk e moderna, nel canto, nella pittura e nelle attività culturali in genere
- D) – Favorire la crescita culturale dei soci e in generale, del pubblico, anche attraverso, iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, ecc... ecc....
- E) – l'associazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può affiliarsi convenzionarsi o collaborare con altre realtà nazionali o estere, che perseguono i suoi stessi fini.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

- F) - secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- G) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- H) - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- I) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito



dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 2 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

**Si propone di modificare l'art. 3 del vigente statuto come segue:**

ART. 3 – La sede dell'associazione è in Palazzolo Acreide in Via Scevola n.12.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 3 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

**Si propone di modificare l'art. 7 del vigente statuto come segue:**

ART. 7 – Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto ed eventuali regolamenti, nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS. La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 7 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

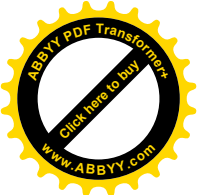
**Si propone di modificare l'art. 8 del vigente statuto come segue:**

ART. 8 – Il socio ha diritto di partecipare all'attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. Hanno diritto di esaminare e consultare i libri sociali. I soci sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quindi i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 8 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

**Si propone di modificare l'art. 10 del vigente statuto come segue:**

ART. 10 – L'assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Viene convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi della chiusura dell'esercizio e su richiesta del Consiglio Direttivo o



di almeno un quarto dei soci attori ed operatori, con preavviso esposto nei locali della sede almeno una settimana prima della riunione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- approva i bilanci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

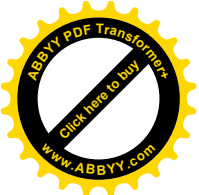
Ciascun socio ha diritto a un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 10 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

### **Si propone di modificare l'art. 11 del vigente statuto come segue:**

ART. 11 – Il consiglio direttivo è formato da non meno di cinque persone di cui due appartenente ai soci operatori e tre ai soci attori. I membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

- nomina del Presidente
- il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o di rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art.13 del CTS.
- Ammissione di nuovi soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci
- Definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi
- Emissione di Regolamenti di attuazione
- Attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissate dalle delibere assembleari
- Nomina del segretario
- Nomina del direttore artistico
- Approvazione dell'indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli.



Salvo diversamente deliberato dall'Assemblea, il Presidente è rappresentante di diritto all'Assemblea Nazionale F.I.T.A.. Le cariche elettive durano due anni.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 11 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

**Si propone di modificare l'art. 15 del vigente statuto come segue:**

ART. 15 – Il Patrimonio è costituito essenzialmente dalla quota dei soci, da eventuali contributi pubblici e privati e da attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 15 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

**Si propone di modificare l'art. 16 del vigente statuto come segue:**

ART.16 – Il presente statuto e le sue modifiche sono conservati al Repertorio della F.I.T.A. Con l'acquisizione ai propri atti la F.I.T.A. associa di diritto la compagnia nella propria associazione.

**Disposizioni transitorie**

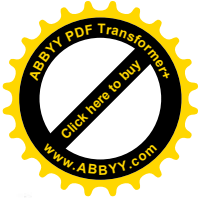
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 16 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione Compagnia Teatrale Palazzolese Cesare Cannata, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione Compagnia Teatrale Palazzolese Cesare Cannata , che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.



L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione Compagnia Teatrale Palazzolese Cesare Cannata affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate,

chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS (ETS o APS). Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 22:30 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

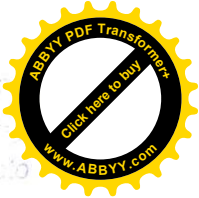
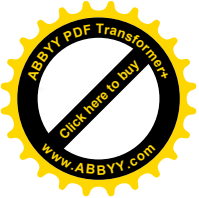
Il Presidente

Il Segretario



Ufficio Provinciale  
D.P.R. 11-11-1974, n. 601  
Cassa 3<sup>e</sup> - 601  
28-10-2020  
atto esente  
L'ASSEMBLEA  
PROVINCIALE  
Finanziaria della Provincia

Firma su delega del Direttore Provinciale  
conferma del Verb. 1762 del 20/07/2020



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE

**"Compagnia teatrale Palazzolese Cesare Cannata"**

28-10-2020  
39 607

ART.1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato E' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata: Compagnia Teatrale Palazzolese Cesare Cannata. L'associazione non riconosciuta è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

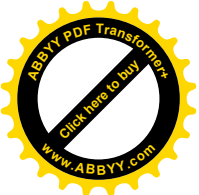
ART. 2 – L'associazione si propone di:

- A) – divulgare il teatro dialettale siciliano attraverso spettacoli e rassegne teatrali.
- B) \_ promuovere ed organizzare convegni, mostre, spettacoli artistico – culturali.
- C) Organizzare concorsi e festival nel campo della musica folk e moderna, nel canto, nella pittura e nelle attività culturali in genere
- D) – Favorire la crescita culturale dei soci e in generale, del pubblico, anche attraverso, iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, ecc... ecc....
- E) – l'associazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può affiliarsi convenzionarsi o collaborare con altre realtà nazionali o estere, che perseguono i suoi stessi fini.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

- F) - secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- G) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- H) - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- I) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.



ART. 3 – La sede dell'associazione è in Palazzolo Acreide in Via Scevola n.12.

ART. 4 – L'associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività associativa e, quindi, il volontariato che dovrà tenere presente costantemente il fatto che il gruppo vive anche di denaro pubblico e che quindi svolge un servizio sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

ART. 5 – La compagnia è autorizzata per l'espletamento della propria attività ad usare l'emblema nazionale della F.I.T.A.

ART. 6 – I soci della compagnia si distinguono nelle seguenti due categorie:

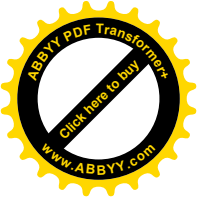
- Attori ed operatori: che svolgono la loro attività dilettantistica di attore o di prestatore d'opera tecnica, direttiva o amministrativa;
- Sostenitori ed istituzionali: costituiti da Enti, Organizzazioni, Aziende ed Istituti pubblici e privati che mediante il loro contributo o la loro attività promuovono o stimolano le iniziative della compagnia. I soci sostenitori ed istituzionali possono partecipare alla vita sociale con diritto di voto consultivo.

ART. 7 – Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto ed eventuali regolamenti. nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS. La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

ART. 8 – Il socio ha diritto di partecipare all'attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. Hanno diritto di esaminare e consultare i libri sociali. I soci sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quindi i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

ART. 9 – I soci si impegnano:

- A serbare il massimo rispetto per le cose di proprietà dell'associazione;
- Di non strumentalizzare per fini personali le attività associative che sono a carattere culturale, apolitico e aconfessionale;
- A non danneggiare economicamente l'attività del gruppo;
- A prestare la propria opera all'interno del gruppo a titolo assolutamente gratuito;



- A collaborare per ogni attività sociale comprese anche quelle ausiliarie di palcoscenico, di trasporto e quanto altro necessario;
- Di preavvisare le proprie dimissioni con almeno tre mesi di anticipo ed a rendersi disponibile ad effettuare tutte le repliche dei lavori nei quali fossero impegnati per un periodo di almeno un anno a partire dalla data delle dimissioni stesse.

ART. 10 – L’assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Viene convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno entro tre mesi della chiusura dell’esercizio e su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci attori ed operatori, con preavviso esposto nei locali della sede almeno una settimana prima della riunione, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. L’Assemblea in seduta ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
- approva i bilanci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

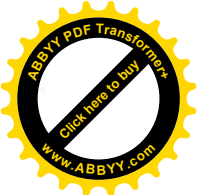
L’Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Ciascun socio ha diritto a un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati

ART. 11 – Il consiglio direttivo è formato da non meno di cinque persone di cui due appartenente ai soci operatori e tre ai soci attori. I membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

- nomina del Presidente
- il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o di rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall’art.13 del CTS.
- Ammissione di nuovi soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci
- Definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi
- Emissione di Regolamenti di attuazione



- Attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissate dalle delibere assembleari
- Nomina del segretario
- Nomina del direttore artistico
- Approvazione dell'indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli.

Salvo diversamente deliberato dall'Assemblea, il Presidente è rappresentante di diritto all'Assemblea Nazionale F.I.T.A.. Le cariche elettive durano due anni.

ART. 12 – Il segretario provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotandole in apposito libro cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio. Il tesoriere resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ART. 13 – Il Direttore artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni. Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'assemblea.

ART. 14 – L'esercizio amministrativo apre il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre.

ART. 15 – Il Patrimonio è costituito essenzialmente dalla quota dei soci, da eventuali contributi pubblici e privati e da attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART.16 – Il presente statuto e le sue modifiche sono conservati al Repertorio della F.I.T.A. Con l'acquisizione ai propri atti la F.I.T.A. associa di diritto la compagnia nella propria associazione.

Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto confermato e sottoscritto